



CITTÀ  
DI ANDRIA

Settore Vigilanza e Protezione Civile

Settore Ambiente e Mobilità

# **REGOLAMENTO**

**Per il rilascio di autorizzazione  
dei veicoli al servizio delle  
persone invalide e delle  
concessioni di aree di  
parcheggio riservate alle  
persone con gravi difficoltà  
motorie o impedito**

## **TITOLO I**

### **Art.1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dei contrassegni e delle concessioni di aree di parcheggio riservate alle persone con gravi difficoltà motorie o impedita - permanente e temporanea - nonché l'individuazione di spazi "generici" e "*personalizzati*" per la sosta di veicoli al servizio delle stesse persone sul territorio comunale di Andria.
2. Il possesso del contrassegno invalidi permette al veicolo di servizio della persona interessata di:
  - a. circolare in ZTL e nella zona pedonale se previsto dalle relative ordinanze istitutrici;
  - b. parcheggiare negli spazi di sosta ad essi riservati e nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti di tempo
3. Il contrassegno è strettamente personale, deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare, e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.
4. Il contrassegno deve essere esposto solo ed esclusivamente in originale ed in modo visibile sul parabrezza del veicolo al servizio del disabile senza alcuna eccezione.
5. Deve essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche,
6. il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio europeo.
7. L'accompagnatore del disabile non può fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
8. Ogni utilizzo improprio è perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora non venga utilizzato dal titolare, come disposto dal successivo art. 13.

### **Art.2**

#### **Tipologie di contrassegno**

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
  - a. Permanente
  - b. Temporaneo

### Art. 3 Concessionari

1. Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento e quindi, concessionari i titolari di patente speciali e coloro i quali presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma. Ad essi sono equiparati i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R.503/1996, ossia i non vedenti.

### Art. 4 Documenti per il rilascio del contrassegno

1. Per il rilascio del contrassegno disabili di tipo *permanente* l'interessato residente nel comune di Andria deve presentare al Comando di Polizia Locale – Ufficio denunce infortunistica – P.zza Trieste e Trento domanda in carta semplice esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della legge 23 dicembre 2000, n.388, - unitamente alla seguente documentazione:

a) certificazione medica rilasciata dall'Commissione Medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale della BAT (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita o cecità parziale e/o totale con la dizione: "PERMANENTE";

b) fotocopia della patente di guida (se in possesso) o di un documento di riconoscimento valido;

c) fotocopia del codice fiscale;

d) due foto tessera

e) diritti di segreteria come per legge.

2. Nel caso il disabile sia minorenni, o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

3. Per il rilascio del contrassegno disabili *temporaneo* in conseguenza ad infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero previa presentazione della certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita, con l'indicazione della scadenza.

## Art. 5 – Rinnovi

**Contrassegno “permanente** – Il contrassegno permanente ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato previa presentazione del certificato rilasciato dal medico di famiglia dal quale risulta che nella visita medica effettuata è stato espressamente accertato che alla persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell’autorizzazione risulti la permanenza delle condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato ovvero, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita o cecità parziale e/o totale.

**Contrassegni temporanei** - Alla scadenza, lo stesso può essere rinnovato previa esibizione di nuovo certificato rilasciato dalla Commissione medica citata nella quale che nella visita medica effettuata è stato espressamente accertato che alla persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell’autorizzazione risulti la permanenza delle condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, ovvero, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita con indicato l’ulteriore periodo presumibile di durata dell’invalidità.

## Art. 6 – Rinnovi – norma transitoria

I rinnovi dei contrassegni rilasciati ante 2011, in ossequio a quanto previsto dal D.G.R. 1682/2011, e ai fini dello snellimento delle procedure e dei costi a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, l’attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art. 381, comma 3 e smi, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella sola forma del verbale di invalidità civile (mod. A/SAN) in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore (codice 5)
- invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore – codice 9 lett. a)
- cieco parziale, cieco assoluto, ipovedente grave con residuo visivo non superiore ad 1/20.

Al di fuori dei casi sopra citati, il cittadino interessato richiede dalla Commissione medica di prima istanza dell’Azienda Sanitaria Locale della BAT - previa presentazione di apposita domanda - di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l’apposita certificazione (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) da allegare alla domanda, volta ad ottenere il contrassegno invalidi.

### **Art. 7 – Istruttoria: competenze**

L'istruttoria del procedimento è demandato al Comando di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:

- a. recepimento ed esame della documentazione;
- b. coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del contrassegno invalidi.

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI**

#### **Art. 8– Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate**

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono esser delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposto simbolo; devono inoltre esser affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede, limitatamente ai parcheggi a pettine.
2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici è predisposta un'area di parcheggio riservata ai disabili in rapporto non inferiore ad 1:50 dei posti auto a disposizione, salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedono.
3. Le associazioni di volontariato, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle vicinanze delle proprie sedi da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono richieste ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.
4. In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico (farmacie, laboratori di analisi cliniche, studi medici) l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio è a cura e spese del titolare dell'attività pena la revoca dell'autorizzazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Andria.

## **Art. 9 – concessione di area di parcheggio personalizzata.**

1. Ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne;
2. il rilascio di uno stallo personalizzato è consentito nelle zone ad alta intensità di traffico, come previsto dal C.d.S. e nelle strade e negli spazi a sosta consentita a soggetti con capacità di deambulazione **impedita totalmente** che si avvalgono di ausili sanitari certificato dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale della BAT (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011); - La condizione di privo di vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dell'area;
3. può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di **200** metri dall'abitazione;
4. le spese e la realizzazione o rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione, quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del settore Ambiente e Mobilità che ne curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca.

## **Art. 10 – Documentazione per il rilascio di stallo personalizzato**

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

### **Se il disabile guida l'auto:**

- copia del contrassegno invalidi permanente e relativa autorizzazione;
- copia della patente di guida speciale per gli invalidi;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box e posti auto su area privata;
- certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale della BAT (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione alla concessione di area

di parcheggio personalizzata, abbia capacità di deambulazione impedita totalmente;

- carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

In caso di richiesta del posteggio nei pressi del posto di lavoro sono necessari:

- Copia del contratto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione dell'orario effettuato o autocertificazione se lavoratore autonomo.

**Se il disabile è impossibilitato alla guida:**

- copia del contrassegno invalidi permanente e relativa autorizzazione;
- certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale della BAT (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione alla concessione di area di parcheggio personalizzata, abbia capacità di deambulazione impedita totalmente;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box e posti auto su area privata.

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità che inoltrerà la documentazione al Comando di Polizia Locale. Quest'ultimo, dopo aver provveduto alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, darà opportuna e tempestiva comunicazione scritta al Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità che, verificata l'esattezza della documentazione nonché l'attinenza al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, predisporrà l'atto concessorio provvedendo alla relativa installazione della segnaletica verticale ed orizzontale.

- sulla tabella relativa all'area di sosta (art. 381 comma 5 del DPR n. 495 del 16/12/1992 e smi – figura II 79/a) dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situata nell'area di parcheggio – personalizzato – dovrà essere esposto il relativo contrassegno.

Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della istanza corredata di tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, il Responsabile del procedimento ne da comunicazione entro sette (7) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completa.

**La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:**

- disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi Decreto Ministero LL.PP. 236/89;
- qualora per motivi logistici e/o di viabilità, la realizzazione del posteggio debba avvenire ad una distanza dall'abitazione o dal luogo di lavoro superiore a 200 mt o in zone che impongono l'utilizzo di scale o altre barriere architettoniche vanificando l'agevolazione della mobilità costituita dalla sosta personalizzata.

I posteggi personalizzati non possono essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà alternativamente presentare richiesta o per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.

Nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro del **soggetto affetto da disabilità.**

**Art. 11 – Rinnovo delle concessioni di stallo personalizzato**

Le concessioni si riterranno rinnovate nel caso sussistano le condizioni del primo rilascio.

**Art. 12**

**Restituzione del contrassegno soppressione stallo personalizzato**

1. Il titolare del contrassegno e/o della concessione di stallo personalizzato ha l'obbligo di restituire, entro e non oltre 30 giorni, dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e/o la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalizzato alla Polizia Locale – Ufficio Denunce-Infortunistica;
2. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo riservato è a carico del coniuge convivente o del parente convivente.

## TITOLO III

### **Art. 13 – Sanzioni**

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti secondo quanto previsto dal vigente C.d S.;
2. nel caso in cui i contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, vengano sorpresi, nell'arco di 2 anni, ad utilizzare il contrassegno disabili in modo improprio per la seconda volta, lo stesso sarà revocato e con esso sarà revocata l'eventuale concessione per stalli personalizzati;
3. per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per l'area riservata prevista dall'art. 12 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs 18/08/2000, come inserito dall'art.16 Legge 16/01/2003 n°3, ovvero dall'art. 650 C.P. e loro smi. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente regolamento ed alle relative ordinanze, per quanto applicabile, dalla Legge 24/11/1986 n°689 e smi.;
4. per le violazioni rilevate l'autorità comunale competente a ricevere rapporto è il Comando di Polizia Locale.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### **Art. 14 – Disposizioni transitorie aree personalizzate**

1. I concessionari di stallo personalizzato al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti, previa richiesta inviata dall'ufficio accertatore, alla presentazione della documentazione e/o integrazione di certificazioni, atti a verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato. In caso di accertamento della perdita dei requisiti richiesti per la concessione di uno stallo personalizzato secondo quanto previsto dal presente Regolamento da parte del personale della Polizia Locale, verrà informato il Dirigente del Settore Mobilità e Ambiente per l'adozione dell'atto di revoca.
2. I concessionari che al momento del controllo risultano essere possessori di patente di guida, verrà dall'ufficio accertatore, fatta segnalazione al competente UTG - come previsto dall'art. 128 del Codice della Strada - al fine di accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici.

## **Art. 15 - Fonti Normative**

La normativa di riferimento è costituita:

- Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili ”;
- Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico ”;
- D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, artt. 327 328 e 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche;
- Decreto Ministero LL.PP. 236/89;
- D.G.R. – Puglia n. 1682/2011.